

Legge regionale 25 settembre 1996 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2020

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

Art. 8

(Equipe multidisciplinare)(3)

1. L' Equipe multidisciplinare è unità operativa del distretto di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994 e si configura con le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 6, della medesima legge regionale.

2. L' Equipe multidisciplinare è composta dalle seguenti figure professionali:

a) neuropsichiatra infantile;

b) psicologo;

c) logopedista;

d) fisioterapista;

e) educatore;

f) assistente sociale.

3. Nella trattazione dei singoli casi, l' Equipe è integrata dal medico specialista nella disciplina nella quale rientra la patologia di volta in volta considerata.

4. Il responsabile dell'unità operativa di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti il direttore dei servizi sociosanitari, ove nominato, e il responsabile del distretto.

(1)(2)

5. La componente sanitaria dell' Equipe è costituita, di norma, da personale

dipendente dall'Azienda per i servizi sanitari. La componente socio-assistenziale è costituita, di norma, da personale dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 142/1990, posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari. Le unità di personale appartenenti all' Equipe multidisciplinare operano presso la stessa a tempo pieno o a tempo parziale, in relazione alle effettive necessità.

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 3, L. R. 23/2004

2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 49, L. R. 31/2017

3 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.